

DOTT. PIERANGELO GRASSI
Commercialista - Revisore Legale dei Conti

Finanziaria 2016 - (Legge 28.12.2015, n. 208) in vigore dal 01 gennaio 2016

PRINCIPALI NOVITA'

Premessa

Con la legge n. 208 del 28.12.2015 il legislatore ha introdotto **numeroso modifiche in materia fisco e lavoro.**

Con riferimento al **regime forfettario** (sostitutivo dei precedenti regimi fiscali per le attività di dimensioni ridotte) si segnala un ampliamento delle soglie di ricavi (nell'ordine di 10.000-15.000 euro) che rende molto più fruibile il regime e la sostituzione delle previgenti disposizioni agevolative per le nuove attività.

In materia di **imposte sugli immobili**, invece, la **riduzione dell'IMU sugli immobili locati a canone concordato, lasciati in comodato a parenti e l'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in zone montane/collinari o nelle isole minori** (oppure condotti da coltivatori diretti o IAP, indipendentemente dall'ubicazione). Per quanto concerne la **TASI**, invece, viene introdotta **l'esenzione per le abitazioni principali** (escluse quelle di lusso) e la **riduzione di aliquota a favore dei beni-merce non locati.**

In materia **IRES** si segnala il **taglio dell'aliquota che sarà operativo solo dal 2017** (l'applicazione al 2016 è stata, infatti, negata dall'UE): per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2016 **l'aliquota applicabile sarà pari al 24%.** Viene prevista la conseguente **rideterminazione della percentuale di concorrenza al reddito imponibile di dividendi e plusvalenze** (ora fissata al 49,72% ed al 77,74% per gli utili percepiti da enti non commerciali). Viene **ridotta al 1,2% la ritenuta d'imposta sugli utili corrisposti a soggetti IRES** (o ad imposta sul reddito delle società in uno stato UE o SEE).

Si rileva l'introduzione di **un'agevolazione a favore di imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi nel periodo 15.10.2015/31.12.2016**, che consente di **incrementare il costo di acquisizione del 40% ai fini del calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.**

Di seguito, illustriamo le principali disposizioni introdotte con legge di stabilità per il 2016.

PACCHETTO CASA

IMU

Si deve segnalare **l'introduzione di alcune esenzioni** a favore degli immobili concessi in comodato ai parenti, dei terreni agricoli e degli immobili delle cooperative edilizie. Viene prevista, inoltre, un'esenzione parziale a favore dei contribuenti che concedono in locazione l'immobile a canone concordato.

In materia di **immobili in comodato**, viene disciplinata la **riduzione della base imponibile IMU del 50%** per le unità immobiliari diverse da quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9) **concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado**.

La riduzione viene concessa nel caso in cui:

- l'immobile sia utilizzato come abitazione principale;
- il comodato sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia (oltre a quello incomodato) e risieda anagraficamente (e dimori abitualmente) nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- il comodante presenti apposita dichiarazione IMU per attestare il possesso dei requisiti.

Viene previsto, infine, che **per gli immobili locati a canone concordato** l'ammontare dell'IMU dovuta, così come risultante dall'applicazione dell'aliquota fissata dal Comune, **è ridotto del 25%** (va versato il 75%).

TASI

Viene introdotta **un'esenzione a favore delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale**. In particolare, viene stabilita:

- l'esclusione dal pagamento per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, fatta eccezione per le abitazioni di lusso (A/1, A/8 e A/9);
- nel caso in cui l'immobile sia utilizzato dal locatario quale abitazione, il tributo viene versato dal solo proprietario nella misura indicata dal comune (o, in mancanza di delibera, nella misura del 90%).

Viene prevista, invece, una **riduzione dell'aliquota a favore dei beni merce**. Le imprese costruttrici potranno **versare l'imposta con un'aliquota pari al 0,1%** fino a quando l'immobile rimane destinato alla vendita e non locato. I comuni possono aumentare la predetta aliquota al 2,5% o ridurla fino ad azzerarla.

Viene, infine, previsto che **le maggiorazioni disposte per il 2015 possono essere mantenute anche per il 2016**.

Requisito prima casa

Viene previsto che il requisito prima casa viene rispettato anche nel caso in cui il contribuente proceda **alla cessione del primo immobile entro un anno dall'acquisto della nuova prima abitazione.**

Detrazione IVA prima casa

Viene introdotta un'agevolazione che consente di **detrarre in 10 quote annuali il 50% dell'IVA versata** per l'acquisto di unità immobiliari residenziali di classe energetica A/B cedute dalle imprese costruttrici.

Leasing prima casa

Viene prevista la possibilità di **acquistare un immobile da adibire a prima casa con una detrazione IRPEF del 19% sui canoni e sui relativi oneri accessori.** La detrazione si applica per un importo dei **canoni e dei relativi oneri non superiore a 8.000 euro** e con un **prezzo di riscatto non superiore a 20.000 euro.**

L'agevolazione viene riconosciuta nel caso in cui:

- l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro 1 anno dalla consegna;
- il soggetto interessato abbia un'età inferiore a 35 anni e un reddito complessivo non superiore a € 55.000 all'atto della stipula del contratto e non sia titolare di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.

Se il soggetto ha **un'età pari o superiore a 35 anni la predetta detrazione è ridotta del 50%.**

Sono previste, inoltre, le seguenti agevolazioni ai fini delle imposte indirette:

- è applicata l'imposta di registro dell'1,50% alle cessioni di case di abitazioni non di lusso effettuate nei confronti di banche ed intermediari finanziari per essere concesse in leasing ricorrendo i requisiti "prima casa", in capo all'utilizzatore;
- le imposte ipocatastali sono dovute in misura fissa (€ 200).

Nel caso di cessioni, effettuate direttamente dall'impresa di costruzioni, l'imposta di registro e ipocatastali sono applicabili in misura fissa. In caso di cessione del contratto di leasing in esame è applicabile l'imposta di registro del 9%, ridotta all'1,5% in presenza delle condizioni "prima casa".

Recupero edilizio e risparmio energetico

Si deve segnalare una **nuova proroga per le detrazioni riconosciute nelle ipotesi di recupero edilizio e risparmio energetico.** Le novità sono le seguenti:

- per tutto il 2016, **gli interventi di recupero edilizio sono agevolabili nella misura del 50% con un massimale di 96.000 euro;**

- per tutto il 2016, gli interventi di risparmio energetico sono **agevolabili nella misura del 65%**. Viene inoltre prevista la possibilità di fruire di tale agevolazione anche per gli IACP per gli immobili di loro proprietà e adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Sempre in materia di risparmio energetico, si deve segnalare la possibilità, per i soggetti incapienti, di **cedere il proprio diritto alla detrazione al costruttore** (le modalità operative verranno descritte con apposito provvedimento). L'agevolazione, inoltre, è stata **estesa anche alle spese sostenute per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto** degli impianti di riscaldamento / produzione di acqua calda / di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.

Viene confermato anche il **c.d bonus mobili**, che consente di detrarre il 50% della spesa (massimale: 10.000 euro) sostenuta per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di categoria A+ (A per i forni) fino al prossimo 31.12.2016.

Si rinviene, infine, **l'introduzione di una nuova agevolazione a favore delle giovani coppie** (almeno uno dei due con età non superiore a 35 anni) che **costituiscono nucleo familiare da almeno 3 anni, alternativa alla detrazione per recupero edilizio ed al bonus mobili**. Nel caso in cui venga acquistato un'abitazione principale, i contribuenti possono beneficiare di una **detrazione pari al 50% dei costi sostenuti per l'acquisto di mobili destinati all'arredo dell'abitazione** (massimo 16.000 euro).

Impianti di videosorveglianza

In sede di approvazione è stato riconosciuto un credito d'imposta a favore delle persone fisiche che sostengono **spese per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale / allarme e contratti con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali**

PACCHETTO IMPRESE

Regime forfetario

Viene modificato il nuovo regime forfetario introdotto con la precedente legge di stabilità, il quale a regime dovrebbe **sostituire tutti i regimi agevolati fino ad oggi conosciuti** (alcuni ad oggi già abrogati, come il regime per le nuove iniziative produttive).

Le modifiche sono mirate a garantire una maggiore fruibilità del nuovo regime: secondo le previgenti disposizioni, infatti, venivano previsti dei **massimali di reddito talmente bassi da escludere l'applicazione del regime anche con il raggiungimento di redditi lordi molto modesti** (si pensi ad esempio alle professioni, per cui veniva previsto un massimale di ricavi di 15.000 euro, che corrispondono ad un lordo contributivo di 1.250 al mese).

Per quanto concerne le **condizioni per l'applicazione del regime**, segnaliamo riassuntivamente quanto segue:

- **Ricavi/compensi:** Variabili da 15.000,00 a 40.000,00 euro, a seconda della tipologia di attività esercitata
- **Spese per lavoro dipendente e assimilato:** Massimo 5.000,00 euro
- **Beni strumentali:** Massimo 20.000 euro, al lordo degli ammortamenti (stock)
- **Redditi di lavoro dipendente o assimilato:** Inferiori a quelli d'impresa o di lavoro autonomo soggetti al regime forfetario

Ai fini dell'adesione o alla permanenza del regime in commento i ricavi o i compensi relativi all'anno precedente non devono eccedere i limiti esposti nella **nuova tabella allegata legge di stabilità 2016**

Come in precedenza, il **reddito da assoggettare all'imposta sostitutiva del 15%** è determinato forfetariamente attraverso l'applicazione dei **coefficienti di redditività**, diversificati per ogni settore attività interessata dal regime.

Tra le novità si rileva l'ampliamento dell'ambito di applicazione del regime nei confronti di lavoratori dipendenti o pensionati che svolgono o intendono avviare un'attività in forma autonoma. Secondo quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2016, infatti, **sono esclusi** dall'applicazione del regime i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilato eccedenti i 30.000 euro. **La circostanza non va verificata nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato.**

Con riferimento alle **nuove attività**, invece, viene prevista la **riduzione** dell'aliquota **dell'imposta sostitutiva dal 15% al 5% per i primi cinque anni dell'attività.**

Viene **modificato**, infine, il **regime contributivo agevolato previsto dalla precedente legge di stabilità:** in luogo dell'esonero dal minimale, ora, viene prevista una **riduzione pari al 35% della contribuzione (ordinaria) INPS dovuta ai fini previdenziali.**

Si segnala che il regime per le nuove iniziative produttive **può essere applicato** anche da parte di quei contribuenti che hanno avviato l'attività nel corso del 2015 (quindi durante il periodo di vigenza delle precedenti disposizioni in materia di nuove iniziative produttive).

Maxi ammortamento

L'art. 1 co. 91 della L. 208/2015 ha stabilito che ai fini delle imposte sui redditi, per i **soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15.10.2015 al 31.12.2016, il costo di acquisizione – con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria – è maggiorato del 40%**

Ad esempio, nel caso di acquisto in un bene strumentale per euro 10.000, il costo fiscalmente rilevante per il calcolo delle quote di ammortamento è di euro 14.000: con l'effetto che, nell'ipotesi di un'aliquota di ammortamento del 20%, l'importo deducibile è di euro 2.800 (euro 14.000*20%) per 5 anni, anziché di euro 2.000 (euro 10.000*20%, in base alla disciplina previgente).

Fermo restando quanto sopra disposto, ed esclusivamente per gli investimenti effettuati dal 15.10.2015 al 31.12.2016, sono maggiorati del 40% anche i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni di cui all'art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR (ad esempio, il limite di deduzione di 18.075,99 passa a 25.306,39 euro).

L'agevolazione **non può essere applicata per fabbricati e costruzioni**, per beni materiali strumentali per i quali viene **stabilito un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% e per i beni sotto indicati:**

Gruppo V Industrie manifatturiere alimentari

- *Specie 19 – imbottigliamento di acque minerali naturali*
 - Condutture

Gruppo XVII Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua

- *Specie 2/b produzione e distribuzione di gas naturale*
 - Condotte per usi civili
 - Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione
 - Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento
- *Specie 4/b stabilimenti termali, idrotermali*

Gruppo XVIII Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni

- *Specie 4 e 5 ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante, tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane,*
 - Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse) filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori
- *Specie 1, 2 e 3 trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari*
 - Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Per effetto della legge di stabilità, viene prevista una nuova possibilità di **rideterminare al**

1.01.2016 il costo d'acquisto di:

- **terreni edificabili e agricoli** posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni **non quotate in mercati regolamentati**, possedute a titolo di proprietà e usufrutto.

L'agevolazione è **rivolta alle persone fisiche, alle società semplici e alle associazioni professionali, nonché agli enti non commerciali.**

Coloro che sono interessati dall'agevolazione devono **provvedere**, entro il 30.06.2016 alla **redazione ed all'asseverazione della perizia di stima ed al versamento dell'imposta sostitutiva dell'8%** (sia per i terreni, sia per le partecipazioni).

Rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni

Viene riproposta, inoltre, la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni per le società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio **non adottano i Principi contabili internazionali**.

La rivalutazione, secondo quanto previsto dalla legge n. 208/2015, va effettuata nel bilancio 2015 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2014 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il saldo attivo di rivalutazione deve essere imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta. È possibile provvedere all'affrancamento totale o parziale di tale riserva con il **pagamento di un'imposta sostitutiva ai fini IRES / IRAP in misura pari al 10%.**

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (fatta eccezione per gli immobili, il cui valore rivalutato viene riconosciuto dal periodo d'imposta in corso al 01.12.2017) tramite il **versamento di un'imposta sostitutiva pari al:**

- **16% per i beni ammortizzabili;**
- **12% per i beni non ammortizzabili.**

Costi black list

Vengono **abrogate le disposizioni che prevedono l'indeducibilità dei costi black list**. Di conseguenza, non è necessario che ricorra una delle circostanze esimenti per poter fruire della deduzione di tali costi.

Assegnazione agevolata beni d'impresa

Entro il prossimo 30.09.2016 i soci possono accedere alla procedura di **assegnazione agevolata dei beni d'impresa** (mobili/immobili) **diversi da quelli strumentali per destinazione**. L'assegnazione agevolata entro il 30.09.2016 può essere **applicata solo a condizione** che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci alla data del 30.09.2016, ovvero che siano stati iscritti nel libro dei soci alla data del 30.01.2016 in forza di un titolo anteriore al 01.10.2015.

Se ricorrono le condizioni per applicare l'agevolazione, **i soci possono applicare un'imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP pari all'8%** (10,5% se la società risulta non operativa) calcolata sulla **differenza tra il valore dei beni assegnati e il costo fiscalmente riconosciuto**. Per le assegnazioni / cessioni soggette a imposta di registro è prevista la **riduzione alla metà delle relative aliquote e l'applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa**.

Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci, invece, sono **assoggettate ad un'imposta sostitutiva pari al 13%.**

In sede di assegnazione, la società può richiedere che **il valore normale degli immobili sia determinato su base catastale**, ossia applicando alla relativa rendita catastale rivalutata i

moltiplicatori in materia di imposta di registro. In caso di cessione, al fine della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo, se inferiore al valore normale del bene, o al valore catastale, è computato in misura non inferiore ad uno dei 2 valori.

Con riferimento al trattamento fiscale in capo al socio assegnatario si deve segnalare che **l'operazione è fiscalmente rilevante solamente per il socio di società di capitali**. Di conseguenza, la parte eccedente l'importo a cui è stata applicata l'imposta sostitutiva verrà **assoggettata al trattamento proprio degli utili in natura**. In ogni caso, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni / quote possedute.

Il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta va effettuato:

- nella misura del **60% entro il 30.11.2016;**
- il rimanente **40% entro il 16.6.2017.**

Quanto appena illustrato può essere applicato anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei citati beni e che entro il 30.9.2016 si trasformano in società semplici.

Estromissione immobili da parte dell'imprenditore individuale

Viene prevista, inoltre, la **possibilità di estromettere gli immobili strumentali dell'imprenditore individuale**. L'agevolazione si applica, in particolare, agli **immobili posseduti al 31.10.2015 ed ha effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 01.01.2016**.

Per il perfezionamento dell'estromissione deve essere versata, entro il prossimo 31.05.2016 **un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP pari all'8%**, calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

Sono applicabili, laddove compatibili, le disposizioni in materia di assegnazione agevolata.

Oneri detraibili

Relativamente agli oneri detraibili, si devono segnalare due principali modifiche.

Per le spese funebri, viene disciplinata la **detrazione ai fini IRPEF per un importo non superiore a 1.550 euro per ogni evento verificatosi nell'anno, a prescindere dall'esistenza di un rapporto di parentela con il defunto**.

Per quanto concerne le **tassee universitarie**, la previgente disposizione, che prevedeva la **detraibilità delle spese per la frequenza di costi di istruzione universitaria in misura non superiore a quella stabilita per le tasse ed i contributi delle università statali**, viene specificata con le seguenti previsioni:

- la disposizione si riferisce ai corsi presso università statali e non;
- per la frequentazione di corsi universitari non statali l'importo detraibile massimo viene stabilito annualmente con specifico decreto per ciascuna facoltà universitaria.

.

Bonus riqualificazione alberghi

Il credito d'imposta a favore delle strutture turistico-alberghiere, è stato esteso anche alle spese per interventi di ristrutturazione che comportano un aumento della cubatura complessiva nei limiti e con le modalità previste dall'art. 11, DL n. 112/2008.

Inoltre, con l'aggiunta del nuovo comma 2-ter al citato art. 10, è previsto **l'aggiornamento**, tramite un apposito DM, dei criteri per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenuto conto delle specifiche esigenze della capacità ricettiva, di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.

Investimenti in beni strumentali nuovi nel mezzogiorno

Viene introdotto **un nuovo credito d'imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive delle regioni del Mezzogiorno** (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) **a partire dal 01.01.2016 e fino al prossimo 31.12.2019.**

La misura dell'agevolazione è **diversificata a seconda delle dimensioni dell'impresa** (20% per le piccole imprese, 15% per le medie imprese e 10% per le grandi imprese) e possono essere **assoggettati all'agevolazione gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento, realizzati anche tramite leasing di macchinari, impianti e attrezzature destinate a strutture produttive già esistenti o nuove.**

Reverse charge

Viene introdotta una modifica al regime di reverse charge, per effetto della quale il regime di inversione contabile **si estende anche alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio aggiudicatario di una commessa con un Ente pubblico** al quale **il consorzio deve applicare l'IVA** con il meccanismo dello "split payment" ex art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Note di variazione ai fini IVA

E' sostituito integralmente l'art. 26, DPR n. 633/1972, in materia di *"variazione dell'imponibile o dell'imposte"*, prevedendo con particolare riferimento al mancato incasso della fattura, in tutto o in parte, una disciplina più puntuale rispetto alla precedente.

La nota di credito può essere messa in caso di **mancato pagamento**, in tutto o in parte:

- a)** in presenza di una procedura concorsuale / accordo di ristrutturazione dei debiti / piano di attestato di risanamento dalla data di assoggettamento alla procedura / decreto di omologa dell'accordo / pubblicazione nel Registro delle Imprese.

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

Nuova rateazione cartelle in deroga

Ai contribuenti **decaduti nei 36 mesi antecedenti il 15.10.2015 dal beneficio della rateazione** delle somme dovute a seguito di **accertamento con adesione o rinuncia all'impugnazione è riconosciuta la possibilità di essere riammessi alla rateazione**, secondo il piano originario, **limitatamente alle imposte dirette purché riprendano il versamento della prima delle rate scadute entro il 31.5.2016.**

In caso di mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive, il contribuente decade dal piano di rateazione al quale è stato riammesso, senza ulteriori proroghe.

Compensazione delle somme iscritte a ruolo

Viene prevista la proroga per il 2016 della possibilità di compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione.

La compensazione viene concessa solo nel caso in cui la somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito vantato.

Raddoppio dei termini di accertamento

Viene introdotta una **modifica alla disciplina dei termini di accertamento** ai sensi della quale l'avviso deve essere notificato:

- entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (in luogo dell'attuale quarto);
- entro il 31.12 del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (in luogo dell'attuale quinto), in caso di omessa dichiarazione.

Contestualmente è stato eliminato il raddoppio dei termini in presenza di violazioni per le quali è cattata la denuncia per un reato penale ex D.Lgs. n. 74/2000. Per gli accertamenti relativi al 2015 e anni precedenti trovano applicazione i precedenti termini, compreso il raddoppio in caso di violazione costituente reato penale a condizione che la denuncia sia presentata entro gli ordinari termini.

Limiti all'uso del contante

Viene previsto l'**aumento** del limite per l'utilizzo del denaro contante (di libretti di deposito bancari o postali al portatore e titoli al portatore in euro o in valuta estera) **da 1.000 a 3.000 euro**. In sede di approvazione è stato previsto che relativamente al servizio di rimessa di denaro **c.d. "Money transfer" la soglia rimane pari a € 1.000.**

Vengono, invece, abrogate le disposizioni che prevedevano:

- **l'obbligo** di pagare i canoni di locazione in forme e modalità diverse dal contante e che assicurino la tracciabilità;
- **l'obbligo** da parte dei soggetti della filiera autotrasporto di pagare il corrispettivo delle prestazioni di trasporto merci utilizzando strumenti tracciabili (indipendentemente dall'importo).

Pagamento tramite POS

Viene previsto che **l'obbligo di accettare i pagamenti tramite POS da parte dei soggetti esercenti attività di vendita o di servizi viene esteso alle carte di credito**. Un apposito DM provvederà a fissare le sanzioni nel caso in cui tale obbligo venga disatteso.

Canone RAI

In materia di **canone RAI**, viene stabilito che:

- il canone di abbonamento per uso privato è ridotto a € 100 per il 2016;
- la mera esistenza di un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo di residenza, fa presumere la detenzione di un apparecchio radio-ricevente (è ammessa prova contraria tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà);
- il pagamento del canone avviene con **addebito dello stesso nelle fatture emesse dall'azienda fornitrice dell'energia elettrica**. L'importo viene **ripartito in 10 rate mensili**, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza di pagamento successiva a quella delle rate (le rate si intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio a ottobre);
- **per il 2016 nella prima fattura successiva all'1.7.2016 saranno addebitate cumulativamente tutte le rate scadute.**

Bonus giovani

Viene prevista l'assegnazione a tutti i cittadini italiani / di altri Stati UE residenti in Italia che compiono 18 anni nel 2016, di una **"Carta elettronica"** di importo nominale massimo pari a € 500 da utilizzare per assistere a rappresentazioni teatrali / cinematografiche, acquistare libri e accedere a musei / mostre / eventi culturali / monumenti / gallerie / aree archeologiche / parchi naturali / spettacoli dal vivo.

Viene riconosciuto, inoltre, un **contributo di € 1.000 per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo** a favore degli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati "iscritti ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento".

Tax Credit settore cinematografico

Il credito di imposta del 40% è **esteso** anche agli apporti di denaro per la **distribuzione** di opere nazionali in Italia e all'estero (in precedenza limitato alla sola produzione).

Inoltre, dopo le modifiche il credito di imposta, a favore delle imprese è:

- per la **produzione cinematografica** riconosciuto in misura non inferiore al 15% e non superiore al 30%, nel limite di spesa pari a € 6 milioni;
- per la **distribuzione cinematografica** riconosciuto in misura non superiore al 15% anche per le spese sostenute per la distribuzione internazionale di opere di nazionalità italiana nel limite di € 2 milioni per ciascun periodo di imposta;
- per **l'esercizio cinematografico** riconosciuto in misura pari al 40% delle spese sostenute anche per la ristrutturazione, l'adeguamento strutturale e tecnologico di sale cinematografiche.

Art bonus

Viene stabilita la **messa a regime dell'art-bonus**, con **fissazione dell'aliquota del credito d'imposta al 65%** (le previgenti disposizioni, infatti, prevedevano una sua riduzione al 50% per il 2016, ultimo anno di applicazione).

Proroga agevolazioni assunzioni a tempo indeterminato

Al fine di promuovere una stabile occupazione, sono riproposti a favore dei datori di lavoro privato **sgravi contributivi** per un periodo massimo di **24 mesi** per le **nuove assunzioni a tempo indeterminato**, con esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico. Tale sgravio:

- opera per i contratti che decorrono dall'**01.01 al 31.12.2016**;
- consiste nell'esonero nella misura del **40%** dei contributi previdenziali (esclusi i premi e i contributi INAIL) a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di **€ 3.250 annui**;
- non è cumulabile con altri esoneri.

La riduzione **non spetta** relativamente ai lavoratori:

- che siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro nei 6 mesi precedenti;
- per i quali lo sgravio in esame sia già stato usufruito relativamente a precedenti assunzioni a tempo indeterminato;
- con riferimento a dipendenti che nei 3 mesi antecedenti all'01.01.2016 hanno già in essere con il datore di lavoro un contratto a tempo indeterminato.

L'agevolazione è riconosciuta anche al datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto.

Lo studio rimane a disposizione per ogni approfondimento in materia.